

COMUNE DI AYAS

Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE D'AYAS

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

OGGETTO: CONSORZIO DI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE AYAS-BRUSSON. SCIoglimento AI SENSI DELL'ART. 120 DELLA L.R. 54/1998 ED ART. 10 COMMA 5 L.R. 13/2008.

L'anno duemiladieci, addì ventotto, del mese di gennaio, con inizio alle ore **venti** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari denominata "Ex Villa Rivetti d'inverno", convocato dal Sindaco con avviso scritto prot. N. 935/II/3 del 26/01/2010 notificato a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,

Intervengono alla seduta i signori consiglieri:

COGNOME e NOME	PRESENTE
MUNARI GIORGIO - Sindaco	Sì
ROLLANDIN SILVIO - Vice Sindaco	Sì
FAVRE ALFREDO - Consigliere	Sì
PESSION SANDRO - Consigliere	Sì
FAVRE FEDERICO - Consigliere	Sì
GAILLARD IVANA - Consigliere	Sì
KAUFFMANN ROBERTA - Consigliere	Sì
SARTEUR LUCA - Consigliere	Sì
CHASSEUR RAIMONDO - Consigliere	Sì
PERONO MARCO - Consigliere	Sì
FAVRE EUGENIO - Consigliere	Sì
CAPRILLI GIULIO - Consigliere	No
ORIGONE IVAN - Consigliere	No
FOURNIER BARBARA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza il Sig. **MUNARI GIORGIO** - SINDACO.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale - **Dott.ssa Laura FOSCARDI**.

E' assente giustificato il Consigliere Sig. Origone Ivan.

IL PRESIDENTE

Ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

N. 7

OGGETTO : CONSORZIO DI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE AYAS-BRUSSON. SCIOGLIMENTO AI SENSI DELL'ART. 120 DELLA L.R. 54/1998 ED ART. 10 COMMA 5 L.R. 13/2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Brusson n. 1 del 26.03.1993 recante: "Provvedimenti relativi alla costituzione del consorzio con il comune di Ayas per la gestione dell'acquedotto intercomunale: approvazione della convenzione e dello statuto relativi";

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Ayas n. 23 del 16.04.1993 recante: "Approvazione convenzione fra i comuni di Ayas e Brusson per la costituzione di un consorzio di acquedotto intercomunale ed approvazione dello statuto del consorzio.";

VISTA la Convenzione tra i Comuni di Ayas e Brusson per la costituzione di un Consorzio per la gestione della costruzione e del funzionamento di un acquedotto intercomunale ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n.142, sottoscritta in data 22.10.1993;

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta." ed in particolare l'art. 120 che recita testualmente:

CAPO III

REVISIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEGLI ENTI STRUMENTALI

Art. 120

(Revisione dei Consorzi e delle altre forme associative).

1. Entro il 31 dicembre 2006, i Comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto

- a) attraverso il trasferimento delle funzioni e del relativo personale alle Comunità montane;
- b) attraverso il trasferimento delle funzioni alle Associazioni dei Comuni, con assorbimento del personale nella dotazione organica dei Comuni facenti parte dell'Associazione;
- c) mediante lo svolgimento delle funzioni attraverso le altre forme di collaborazione previste dagli art. 103, 104 e 105.

2. I rapporti finanziari e organizzativi derivanti dalla revisione delle forme associative sono regolati da apposite convenzioni tra i Comuni e le Comunità montane interessate.

3. Nelle convenzioni di cui al comma 2 sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.

4. I Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono trasformarsi in Associazioni dei Comuni, nei termini di cui al comma 1, mantenendo il personale in servizio, in deroga a quanto previsto dall'art. 97, qualora dimostrino l'impraticabilità delle ipotesi di cui al comma 1.

5. Nei casi di cui al comma 4, lo statuto dell'Associazione dei Comuni può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo, indicandone le competenze, fermo restando quanto disposto dall'art. 95, comma 2, la composizione e le modalità di elezione.

5bis. I contratti del personale delle Associazioni di cui al comma 4 sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995;

Vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 13 (“Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici.”) ed in particolare l'art. 10, comma 5, che recita testualmente:

Art. 10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A partire dalla data di costituzione dei sub-Ato, i Comuni, sulla base del piano tariffario allegato al bilancio di previsione per l'anno 2009, conteggiano tra gli oneri assunti a riferimento per il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato una quota annua a compensazione degli oneri generali per il mantenimento in essere dei servizi di trattamento dei bottini di cui alla l.r. 88/1991.

2. La quota complessiva annua è stabilita dal BIM, entro il 31 agosto di ogni anno, sulla base dei costi sostenuti dagli enti gestori dei centri regionali di trattamento dei liquami e fanghi di cui alla l.r. 88/1991, per la parte non coperta dalle tariffe già applicate, e ripartita tra i diversi Comuni in proporzione ai metri cubi di acqua da ciascuno di essi erogata.

3. I Comuni versano la propria quota annua al BIM, il quale provvede ad erogare le somme introitate, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui le tariffe si riferiscono, agli enti gestori degli impianti di trattamento dei liquami e fanghi.

4. A partire dalla data di costituzione dei sub-Ato, i soggetti privati titolari di reti e impianti che erogano a terzi acqua destinata al consumo umano devono rispettare le disposizioni inerenti alla qualità dei servizi fissati nei piani di sub-Ato. Il mantenimento in essere delle gestioni privatistiche è in ogni caso subordinato alla sottoscrizione di una convenzione con l'autorità di sub-Ato in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 3 al Piano regionale di tutela delle acque approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 2006.

5. Il termine di cui all'articolo 120, comma 1, della l.r. 54/1998, per i soli Consorzi interessati alla riorganizzazione del servizio idrico integrato, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2008.

6. Il termine di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 27/1999 è prorogato al 31 dicembre 2011.

RILEVATO che dalla verifica degli atti in possesso risulta quanto segue:

- I lavori di costruzione dell'acquedotto sono stati effettuati direttamente dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato dei Lavori Pubblici;
- L'impianto, nella sua completezza, non è mai stato consegnato al Consorzio citato;
- I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono seguiti direttamente dall'Amministrazione regionale;
- Di fatto il Consorzio, la cui gestione era ripartita in equa misura tra i due Enti, e con sede nel Comune di Ayas, non risulta avere più svolto alcuna attività, rilevabile dalle carte, dal 1996;

DATO atto della propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera e) dello Statuto comunale vigente: “costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54”;

Udito il Vice Sindaco Silvio Rollandin illustrare brevemente la storia dei due consorzi intercomunali che si sono succeduti nel tempo ed in particolare di quello oggetto della presente deliberazione;

Uditi il Vice Sindaco Silvio Rollandin e gli Assessori Sandro Pession e Federico Favre evidenziare che risulta necessario, prima di deliberare lo scioglimento del consorzio, approfondire con l'amministrazione comunale di Brusson alcune tematiche legate a future collaborazioni e ad eventuali rapporti giuridici ancora esistenti;

Preso atto del parere favorevole di legittimità del Segretario comunale, prescritto dall'art. 9 della L.R. 19.08.1998 n. 46;

Dopo attento esame ed ampia discussione, circa il rinvio dello scioglimento ad altra seduta, a votazione palese:

presenti: 12

votanti: 12

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

favorevoli: 12

DELIBERA

- 1 **Di rinviare** a successiva seduta lo scioglimento del Consorzio costituito con il Comune di Brusson per la gestione della costruzione e del funzionamento di un acquedotto intercomunale, di cui alla Convenzione, approvata dal Consiglio comunale con proprio provvedimento n. 23 del 16.04.1993 unitamente allo Statuto e sottoscritta in data 22.10.1993, come meglio specificato nelle premesse del presente atto;
- 2 **di approfondire** con l'amministrazione comunale di Brusson alcune tematiche legate a future collaborazioni e ad eventuali rapporti giuridici ancora esistenti;
- 3 **di dichiarare** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52 ter, comma 1 della L.R. 54/1998, come modificata con L.R. 21.01.2003 n. 3, esecutiva dal primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (MUNARI GIORGIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Laura FOSCARDI)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ayas, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Laura FOSCARDI)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, e precisamente dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e diritto di accesso", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data 12.05.2009. La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

Ayas, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Laura FOSCARDI
